

Istituzione della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

INDICE

- Art. 1 - *Finalità*
- Art. 2 - *Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige*
- Art. 3 - *Relazioni istituzionali*
- Art. 4 - *Elaborazione del progetto di riforma dello Statuto speciale*
- Art. 5 - *Processo partecipativo*
- Art. 6 - *Copertura degli oneri*

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia promuove un ampio processo di partecipazione della società civile trentina per favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle parti sociali nella definizione dei contenuti di riforma dello Statuto speciale, anche in relazione ai processi di riforma costituzionale in corso.

Art. 2 *Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige*

1. Per i fini dell'articolo 1 è istituita presso il Consiglio provinciale la consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, con il compito di promuovere il processo partecipativo e di elaborare proposte di riforma dello Statuto.

2. La consulta è nominata dal Presidente del Consiglio provinciale. Dura in carica dodici mesi ed è prorogabile per ulteriori dodici mesi, se necessario. E' composta da:

- a) tre componenti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo, con le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale;
- b) un componente designato dalla Federazione trentina della cooperazione;
- c) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale, con le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale;
- d) tre componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- e) un componente designato dalla Conferenza delle minoranze linguistiche, istituita dall'articolo 9 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008);
- f) tre componenti in rappresentanza delle associazioni e organizzazioni portatrici di interessi sociali, culturali e ambientali con sede in provincia. Il Presidente del Consiglio provinciale nomina i componenti in base alle

designazioni delle associazioni e delle organizzazioni, con le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, tenendo conto della loro rappresentatività;

- g) due componenti esperti in diritto pubblico, costituzionale o regionale, che non hanno diritto di voto, scelti fra professori universitari;
- h) nove componenti scelti dal Presidente del Consiglio fra i consiglieri provinciali in base alle designazioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, perseguendo un'adeguata rappresentanza di genere e delle minoranze.

3. Se le designazioni previste dal comma 2 non pervengono al Presidente del Consiglio provinciale entro il termine stabilito da quest'ultimo la consulta è validamente costituita, salva la possibilità di integrazioni successive, purché siano stati designati due terzi dei suoi componenti.

4. Il Presidente del Consiglio provinciale nomina il presidente della consulta, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. La consulta elegge fra i suoi componenti un vicepresidente. La consulta può disciplinare con regolamento le sue modalità di funzionamento.

5. Le sedute della consulta sono pubbliche. I relativi verbali e documenti sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio provinciale. Il presidente della consulta informa periodicamente il Presidente del Consiglio provinciale sullo svolgimento dei lavori della consulta; il Presidente del Consiglio provinciale trasmette queste informazioni ai consiglieri provinciali.

6. I consiglieri provinciali possono partecipare alle sedute della consulta, senza diritto di voto; possono presentare proposte e illustrarle.

7. La consulta si avvale del supporto tecnico e organizzativo degli uffici del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale, con modalità concordate tra il Presidente del Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, sentito il presidente della consulta.

8. La partecipazione alla consulta è gratuita, salvo il riconoscimento del rimborso delle eventuali spese sostenute per partecipare alle sedute e agli incontri della consulta, con le modalità e nei limiti stabiliti dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

9. Ai componenti della consulta non si applicano l'articolo 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e la legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)".

Art. 3

Relazioni istituzionali

1. La consulta promuove un confronto con la convenzione istituita ai sensi della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2015, n. 3 (Istituzione di una convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino - Alto Adige), nonché con il Consiglio regionale, per favorire lo svolgimento della procedura prevista dall'articolo 103, secondo comma, dello Statuto speciale.

Art. 4

Elaborazione del progetto di riforma dello Statuto speciale

1. Entro novanta giorni dalla sua prima seduta la consulta elabora un documento preliminare con i criteri e gli indirizzi principali per la redazione del progetto di riforma dello Statuto speciale. Il documento preliminare è proposto al processo partecipativo disciplinato dall'articolo 5.

2. In esito al processo partecipativo, e tenendo conto dei suoi risultati, la consulta, entro sessanta giorni, elabora un documento conclusivo, trasmettendolo al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio provinciale. Il Presidente della Provincia attiva il procedimento disciplinato dall'articolo 103, secondo comma, dello Statuto speciale.

Art. 5

Processo partecipativo

1. Il processo partecipativo sul documento preliminare di riforma statutaria è organizzato dalla consulta attraverso una fase di informazione e di confronto pubblico e una fase di raccolta delle osservazioni.

2. La consulta organizza il processo partecipativo nelle forme che ritiene più adeguate, valorizzando anche gli strumenti che prevedono l'ausilio delle tecnologie informatiche. Il processo partecipativo prevede, in particolare:

- a) la pubblicazione sui siti internet istituzionali del documento preliminare, accompagnato da una relazione;
- b) l'indizione di dibattiti pubblici, anche a livello territoriale, aperti a tutti i soggetti indicati nel comma 3; i dibattiti si articolano in momenti di informazione e illustrazione del documento, seguiti da una discussione;
- c) la costituzione di tavoli di approfondimento su tematiche specifiche;
- d) l'audizione dei parlamentari eletti in provincia, dei componenti della commissione paritetica prevista dall'articolo 107 dello Statuto speciale e di esperti su argomenti specifici;
- e) la raccolta di osservazioni, suggerimenti e proposte, in forma scritta;
- f) la raccolta di informazioni sui processi di riforma degli altri statuti speciali.

3. Possono partecipare al processo partecipativo i cittadini, gli enti pubblici, le associazioni e le organizzazioni portatrici di interessi economici, sociali, culturali e ambientali che hanno sede in provincia.

4. Il processo partecipativo si conclude entro centottanta giorni dal suo inizio.

Art. 6

Copertura degli oneri

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge sono posti a carico del bilancio del Consiglio provinciale, nel quadro delle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).